



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

24/11/2015

N. 2005

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

11/12/2015

il 26/11/2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 121 del 23 NOV 2015

OGGETTO: Ricorso per decreto Ingiuntivo del Tribunale di Bari n. 4659/2015 richiesto da Acquedotto Pugliese S.P.A. c/ Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia per proporre opposizione.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- in data 17/11/2015 è stato notificato, a mezzo posta, il ricorso in oggetto, assunto al protocollo generale in pari data 26327, con il quale è stato richiesto al Tribunale di Bari di ingiungere a questo Ente il pagamento in favore della ricorrente società della somma di € 1.792.029,56 oltre interessi e oltre le spese della procedura, liquidate in € 870,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi, maggiorati di I.V.A. e C.A.P. e rimborso spese generali in misura di legge;
- dal medesimo atto giudiziario si evince che il giudice ha accordato il D.I. così come richiesto, senza provvisoria esecuzione.
- il Decreto ingiuntivo è stato richiesto ed accordato per servizio di fognatura e depurazione continuativamente prestati in favore degli utenti serviti dall'acquedotto comunale nonché in ragione delle opere di costruzione di tronchi di fogna nera e bianca e delle attività manutentive degli stessi e degli impianti.

RITENUTO di incaricare un legale di fiducia che proponga opposizione al Decreto ingiuntivo Tribunale di Bari n. 4659/2015 richiesto dal ricorrente ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. con Unico Azionista, con sede in Bari alla Via Cognetti 36, C.F. e P.J. 00347000721, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 55267/ 1999, in persona del Dott. Francesco Ardito giusta procura conferita con atto per notai' Cesare Cerasi rep. N.55319 rac. 18763 del 28.02.2014 reg. a Bari in data 03.03.2014 al n 5488/IT, rilasciata in suo favore dall'Amministratore Unico dell'AQP S.p.A. Prof. Ing. Nicola Costantino elettivamente domiciliato in Bari alla via Nicola

De Giosa n.6 presso e nello studio dell'avv. Angelo Frabasile che lo rappresenta e difende giusta procura *ad litem*, per tutte le motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.

DATO ATTO che con proprio decreto n. 09 in data 04/02/2013 è stato conferito incarico all'avv. Michele Carnevale del Foro di Bari per il contenzioso allora instaurando con Acquedotto Pugliese S.P.A. *sia per la fase stragiudiziale che quella eventuale, successiva, giudiziale, qualora non sia possibile addivenire ad una transazione del contenzioso illustrato in premessa, con riserva di nominare un consulente tecnico in ordine alle suddette fasi, relativamente agli aspetti di natura tecnica e contabile, circa il quantum, inerenti il contenzioso di che trattasi.*

RITENUTO di dover confermare il predetto incarico per proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo sopra menzionato.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale “Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere” è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n.1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....".

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

DECRETA

- 1) di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 4659/2015 del 10/11/2015 RG n. 14851/2015 del Tribunale di Bari - emesso in data 06/11/2015, notificato a questo Ente in data 17/11/2015, assunto al protocollo generale in pari data al n. 26327 - su ricorso di ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. con Unico Azionista, con sede in Bari alla Via Cognetti 36, C.F. e P.J. 00347000721, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 55267/ 1999, in persona del Dott. Francesco Ardito giusta procura conferita con atto per notai' Cesare Cerasi rep. N.55319 rac. 18763 del 28.02.2014 reg. a Bari in data 03.03.2014 al n 5488/IT, rilasciata in suo favore dall'Amministratore Unico dell'AQP S.p.A. Prof. Ing. Nicola Costantino elettivamente domiciliato in Bari alla via Nicola De Giosa n.6 presso e nello studio dell'avv. Angelo Frabasile che lo rappresenta e difende giusta procura *ad litem*, per tutte le motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare;
- 2) incaricare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta nel predetto giudizio, conferendo incarico all'avv. Michele Carnevale del Foro di Bari, con studio in Bari alla Via Calefati n. 158, quale professionista di fiducia dell'Amministrazione, legale esperto e qualificato, al quale già con proprio precedente decreto n. 09 in data 04/02/2013 è stato conferito incarico per il contenzioso allora instaurando con Acquedotto Pugliese S.P.A. *sia per la fase stragiudiziale che quella eventuale, successiva, giudiziale, qualora non sia possibile addivenire ad una transazione del contenzioso illustrato in premessa, con riserva di nominare un consulente tecnico in ordine alle suddette fasi, relativamente agli aspetti di natura tecnica e contabile, circa il quantum, inerenti il contenzioso di che trattasi.*
- 3) Stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore sarà disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato *ad litem* equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUCCIOTTI)

